



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 42/2004, CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TRA

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di la Spezia,
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona,
quale uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, rappresentati dal Soprintendente ad *interim* architetto Manuela Salvitti,

Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore professore Paolo Comanducci

PREMESSE

Considerato che le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, di seguito Soprintendenze, svolgono una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato che degli enti pubblici o di altri soggetti, predispongono e realizzano, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Considerato che ai sensi dell'art. 24 del Codice, per gli interventi da eseguirsi da parte di ogni ente o istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 del Codice può essere espressa nell'ambito di accordi tra Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Considerato che la quasi totalità degli immobili dell'Università sono stati dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e sono, in molti casi, beni di straordinaria valenza culturale.

Considerato inoltre che molti degli edifici dell'ateneo risultano comunque tutelati *ope legis*, fino a quando non interverrà la verifica dell'interesse prevista dagli artt.12 e 13, in quanto di proprietà pubblica e con più di 70 anni.

PREMESSO INOLTRE CHE

- È utile distinguere tra parti di edifici o singoli elementi costruttivi e di finitura realizzati nel periodo postbellico e privi di caratteri (singolarità di materiali, di finitura e decorativi) di interesse culturale e le parti di precedente realizzazione e non radicalmente modificate successivamente;
- Per Manutenzione Ordinaria, negli edifici e sulle loro parti precedenti il periodo post-bellico, debbano comunque intendersi lavori circoscritti e puntuali di semplice riparazione di danni che pregiudicano la sicurezza degli utenti o dei manufatti stessi e che non configurano in alcun modo interventi di carattere globale o modifica delle caratteristiche o delle finiture degli edifici.
- All'interno della Manutenzione Ordinaria, su edifici e su parti costruite o radicalmente modificate in periodo post-bellico e prive di caratteri di interesse culturale, possano ricadere interventi di riparazione globale, estesi a intere parti costruttive o di finitura degli edifici (ad

esempio manti di copertura recenti, tinteggiature uniformi monocromatiche e prive di decorazioni di vani interni, sostituzione di ringhiere o altri elementi di complemento di carattere industriale...), purché realizzati utilizzando gli stessi materiali degli elementi da sostituire e tecniche costruttive analoghe a quelle esistenti.

- Tali interventi debbano in ogni caso rispettare i seguenti fondamentali principi guida e privilegiare sempre:
 - ✓ Il criterio del “Minimo intervento” sufficiente a risolvere il problema con opere minime e indispensabili.
 - ✓ Il criterio della massima “Reversibilità” delle opere di manutenzione/riparazione, in ogni caso evitando di realizzare opere definitive, se non è possibile operare con gli stessi materiali e le stesse tecniche del manufatto da riparare.
 - ✓ Il criterio della massima “Compatibilità” dei materiali utilizzati nella manutenzione/riparazione, anche pensando alla loro rimozione in occasione di successivi e più organici lavori complessivi (ad esempio, se la riparazione di una pavimentazione in graniglia seminata non può essere eseguita con miscele identiche a quelle esistenti, è preferibile integrare il piano di calpestio interrotto utilizzando miscele di malte compatibili con le esistenti, accordandole il più possibile cromaticamente con esse, rimandando a un successivo intervento definitivo).
- Ogni intervento di Manutenzione Ordinaria puntuale, compresi quelli attuabili in regime di somma urgenza e limitati alle sole opere provvisoriale, ricadenti nelle fattispecie dell’art. 27, non deve in ogni caso comportare la definitiva e irreversibile alterazione dei manufatti, dei suoi spazi e dei suoi caratteri architettonici.
- Negli edifici tutelati, in ogni caso, gli interventi di Manutenzione Ordinaria su parti decorative quali stucchi e affreschi, devono limitarsi a fermare i fenomeni di degrado in atto e rimuovere eventuali cause di rischio per gli utenti assicurando la conservazione e la durabilità dei manufatti.
- Tali interventi dovranno evitare ogni tentativo di “integrazione” di parti mancanti, privilegiando la riadesione o il ritegno meccanico provvisorio di parti in fase di distacco o, nel caso di stucchi o parti di soglie e stipiti di aperture di interesse culturale, provvedere eventualmente alla loro rimozione e conservazione in luogo sicuro, in attesa di più organici interventi di restauro. Nel caso di affreschi e decorazioni murali di varia natura, l'intervento dovrà limitarsi a quanto consentito dall'art. 27, ossia all'eventuale pre-consolidamento mediante applicazione di carta giapponese, quale presidio meccanico per fermare la perdita di materiale decoeso e in fase di distacco, o di altri dispositivi analoghi, comunque eseguita da Restauratori abilitati ai sensi dell'art. 182 a tale tipo di operazioni.

Tutto ciò premesso le parti

CONCORDANO

Di definire procedure semplificate per l’esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria sui beni di proprietà o in uso all’Ateneo di Genova. Tali interventi, anche sulla scorta dell’esperienza maturata, potranno essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 del Codice, ferma restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il pieno rispetto di quanto richiamato nelle premesse.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano a tal fine alcuni interventi ricorrenti e tendenzialmente ricadenti in tale regime autorizzativo semplificato.

- 1) Interventi di manutenzione su parti di edifici costruite o radicalmente modificate in periodo post-bellico e prive di caratteri di interesse culturale anche se limitato a singoli elementi:
 - tinteggiature di pareti e soffitti, a tinte monocrome e prive di decorazioni, eseguite con materiali e colori analoghi a quelli esistenti, o migliorativi e compatibili con i supporti;
 - puntuali riparazioni di pavimenti e battiscopa eseguite con materiali identici o compatibili con quelli esistenti, nel rispetto di quanto indicato nelle premesse;

- rimozione di elementi o di finiture contenenti amianto, evitando danni ai manufatti contermini;
- manutenzioni bagni realizzati nel periodo post-bellico con sostituzione di piastrelle e apparecchi sanitari, senza modifica della organizzazione spaziale e senza operare scassi nelle pareti e nelle murature;
- interventi su paramenti murari a vista limitati alla risarcitura di giunti di malta erosi o mancanti, per evitare l'aggravarsi di fenomeni di degrado in atto, con uso di malte compatibili e senza alterare l'aspetto della tessitura muraria;
- puntuali e limitate riprese di intonaci mancanti, con uso di malte analoghe o compatibili con quelle esistenti, nel rispetto dei principi richiamati nelle premesse;
- puntuali sostituzioni di singoli elementi di solai lignei non decorati e irrecuperabili, con elementi in tutto analoghi a quelli esistenti per forma, lavorazione, eventuale colorazione e specie legnosa;
- interventi su porte esistenti, non di interesse storico-culturale, sul loro senso di apertura e relativi organi di chiusura e movimentazione;
- eventuale rimozione di controsoffitti di recente costruzione e di natura industriale;
- pulitura di superfici parietali e eventuale rimozione di graffiti vandalici solo se eseguibili con tecniche che non comportino danni irreversibili alle superfici stesse e solo su manufatti privi di un interesse storico artistico o culturale;
- manutenzione di infissi in legno (porte e finestre), con esclusiva sostituzione delle singole parti ammalorate e irrecuperabili, o di singoli vetri, e loro tinteggiatura in accordo con gli altri esistenti;
- sostituzione di infissi esterni o interni in alluminio o simili, soprattutto se inefficienti e ammalorati, con altri in legno con forme analoghe a quelli storici, se presenti o di altro materiale compatibile con i caratteri del manufatto;
- modifica di impianti esterni (canalette) o impianti sottotraccia già esistenti, con assoluta esclusione dell'inserimento di condizionatori esterni;
- riparazione e integrazione puntuale di sistemi di smaltimento delle acque piovane da coperture e terrazzi (gronde, pluviali, converse) con materiali analoghi agli esistenti;
- riparazione di sistemi di impermeabilizzazioni esistenti o realizzazione di parziali e puntuali nuove impermeabilizzazioni provvisionali;
- manutenzione dei manti di copertura con eventuale riposizionamento o sostituzione di alcuni loro elementi, senza modifica di materiali, purché realizzate con gli stessi materiali di quelli esistenti;
- piccoli interventi di riparazione puntuale delle pavimentazioni, di muretti e parapetti di delimitazione di aree esterne degli immobili, nel rispetto dei loro caratteri architettonici e con materiali analoghi e compatibili con quelli esistenti;
- interventi di puntuale riparazione, anche con sostituzione e integrazione di singoli pezzi ammalorati e irrecuperabili, di opere in ferro e metallo, non di carattere storico-artistico, senza modificarne le forme;
- puntuali interventi di riparazione e limitata integrazione di manufatti lapidei, a esclusivo fine conservativo e di prevenzione di rischi per l'utenza e i manufatti stessi, con tecniche di pulitura, blando pre-consolidamento o ritegno meccanico non dannose per gli stessi e senza modifica irreversibile dei loro caratteri formali, dimensionali e materiali
- N.B.:l'elenco non è da ritenersi esaustivo di tutte le casistiche esistenti e potrà essere implementato con altri interventi al momento non individuati.

Tali e altri analoghi interventi si intendono autorizzati previa semplice comunicazione di inizio lavori alla Soprintendenza, a firma di un architetto abilitato, corredata da una breve descrizione, la localizzazione e fotografie in numero sufficiente a far comprendere, con precisione, lo stato di fatto, i danni o le forme di degrado da risolvere e la esatta natura e entità dell'intervento proposto.

2) Gli interventi che superassero la Manutenzione Ordinaria di cui sopra e quelli sulle loro parti non costruite o radicalmente modificate nel periodo post-bellico, che superino gli interventi provvisionali di cui all'art. 27 e le puntuali riparazioni evidenziate nelle premesse, potranno in ogni caso essere

oggetto di esame e valutazione di specifici tavoli tecnici tra le parti, da tenersi a cadenza indicativamente mensile e da concludersi con esplicita verbalizzazione delle decisioni assunte.

3) Tutti gli interventi sulle superfici storicizzate che superino la semplice Manutenzione Ordinaria, con le specificazioni indicate nelle premesse, e si configurino come progetti più estesi e complessi dovranno essere oggetto di richiesta ex art. 21 dietro presentazione di progetto completo di tutti gli elaborati grafici e tecnico-amministrativi a firma di un architetto abilitato.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni

LA SOPRINTENDENZA SI IMPEGNA

Per gli interventi di cui al punto 1) a verificare, se necessario, entro 20 gg dalla comunicazione e fatti salve le modalità e gli interventi consentiti dall'art. 27, a richiedere opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti di competenza;

Per gli interventi di cui al punto 2) a rilasciare l'autorizzazione sotto forma di verbale, articolato per singolo bene culturale, vistato per approvazione dal Soprintendente

L'UNIVERSITA' SI IMPEGNA

A garantire, per gli interventi di cui ai punti precedenti, la presenza di un atto completo di elaborati datati, da conservare agli atti della Soprintendenza al fine di trasmettere la memoria delle modifiche intervenute sull'immobile nel tempo.

A comunicare sempre l'inizio e la fine dei lavori.

A richiedere, se necessario, per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) il rilascio di CEL con invii cumulativi a corredo della cui richiesta saranno riportati gli estremi delle comunicazioni intercorse (data e protocollo prima comunicazione o data e protocollo verbale, inizio lavori, fine lavori).

A partecipare ai tavoli tecnici attraverso i rappresentanti ufficiali delle strutture tecniche edilizie della Direzione Generale che saranno l'unico interlocutore con il quale la Soprintendenza dovrà rapportarsi per gli interventi sul patrimonio storico.

Si conviene infine che a seguito della valutazione dei risultati dopo i primi 3 mesi di applicazione il presente protocollo potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche.

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno della data di stipula, tacitamente rinnovabile per 3 anni. Eventuali variazioni al contenuto e alla durata dell'accordo stesso saranno concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Genova,

Soprintendente ad *interim* Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova
e la provincia di La Spezia

Soprintendente ad *interim* Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova
e le provincie di Savona e Imperia
arch. Manuela Salvitti

Università degli Studi di Genova

Il Magnifico Rettore

Prof. Paolo Comanducci